

Visocchi, che non impegna il Governo, se non ad esaminare e decidere secondo legge.

Quanto, poi, all'onorevole collega Verzillo, io dissi qualche cosa nella discussione del bilancio intorno alle bonifiche del Volturno, per le quali del resto furono spesi circa 25 milioni in tutto questo tempo e ne furono introitati dallo Stato soltanto 11 e quindi il credito dello Stato verso le provincie di Napoli e di Caserta, e anche verso i Comuni e i proprietari dev'essere molto ingente. Non dimeno io ho proseguito negli studi, e, come ho dichiarato allora, nel corrente anno 1893, consegnerò agl'interessati una parte delle bonifiche, quella di Mondragone. Inoltre dentro l'anno raccoglierò (ne ho già raccolte alcune) tutte le notizie occorrenti per definire la questione delle bonifiche del Mezzogiorno soprattutto e per prendervi provvedimenti opportuni, se, cioè, convenga ritornare al vero e genuino sistema delle *confidenze*, oppure adottare un'altra forma più adeguata allo scopo.

Dunque può star sicuro, l'onorevole collega, che nell'anno una delle due cose sarà fatta e poi il disegno di legge relativo sarà presentato alla Camera.

Presidente. La Commissione accetta l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Visocchi?

Romanin-Jacur, presidente della Commissione e relatore. La Commissione dichiarò, già, che se ne rimetteva al ministro e, quindi, non ha per sua parte, alcuna difficoltà di accogliere l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Visocchi.

Presidente. Allora pongo a partito il seguente articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Visocchi e accettato dal Governo e dalla Commissione.

« Art. 16. Il Governo del Re è autorizzato a modificare o abolire la clausola che nel secondo elenco delle bonificazioni di prima categoria è posta alla esecuzione delle opere indicate al n. 2 in provincia di Caserta (Valli del Liri e del Volturno) ed al n. 17 in provincia di Siracusa (pianura di Bucacemi). »

Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

Procederemo alla votazione segreta su questo disegno di legge nella seduta pomeridiana.

Discussione della proposta di legge: estensione ai depositi franchi della istituzione delle fedi di deposito e delle note di pegno « warrants. »

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione della proposta di legge: estensione ai depositi franchi delle fedi di deposito e delle note di pegno « warrants. »

Si dà lettura della proposta di legge. (Vedi Stampato n. 125-A).

L'onorevole sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia accetta che si discuta sul testo della Commissione?

Gianturco, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia. Sì, accetto.

Presidente. La discussione generale è aperta. (Breve pausa).

Se niuno chiede di parlare, passeremo alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Le disposizioni dalle quali, nel Titolo XVI del libro primo del Codice commerciale, viene regolata la validità ed emissione delle fedi di deposito e note di pegno, sulla merce custodita nei magazzini generali, sono applicabili eziandio alle merci custodite sotto il diverso regime doganale, nei depositi franchi, stabilito dalla legge 6 agosto 1876, n. 3261.

« Del pari sono applicabili alle stesse merci le disposizioni degli articoli 9 ed 11 del Regio Decreto 17 dicembre 1882, n. 1154. »

Desidera parlare, onorevole sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia?

Gianturco, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia. Faccio osservare alla Commissione che questo articolo primo lascerebbe supporre che le disposizioni del titolo XVI del Codice di commercio si applicassero ai punti franchi soltanto per ciò che riguarda la validità e la emissione delle fedi di deposito e delle note di pegno. Ora, col Codice di commercio vi sono molte disposizioni che non si riferiscono nè alla validità nè alla emissione delle fedi di deposito e delle note di pegno, ma che pure è nel pensiero degli onorevoli proponenti, che siano estese. Per esempio, quella che riguarda la sequestrabilità così delle fedi di deposito come delle note di pegno; quella che riguarda l'azione che il possessore della nota di pegno non può esercitare contro i beni nè del debitore, nè